



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO
UBERTINI"**
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

Sede Legale: Via Bianchi, 9
25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251
@ mail info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia
88834

N. PROT....(sigle).....
03 - 2017

Brescia, 13 –

Struttura complessa Produzione Primaria

Centro di riferimento nazionale per il benessere animale

Sigla Doc.....

Tel. 030 / 2290250-246

E-mail: crn.benessere.animale@izsler.it

Att.ne

Ministero della Salute

Direzione Generale della Sanità e dei Farmaci

Veterinari

Ufficio VI benessere Animale

Via Ribotta, 5 00144 ROMA

OGGETTO:

PARERE CReNBA QUESITO MINISTERIALE. Tutela del benessere nelle manifestazioni popolari molisane denominate "Le Carresi".

Premessa

Le Carresi sono manifestazioni popolari che prevedono una corsa agonistica fra carri trainati da coppie di buoi. Si tengono prevalentemente nel basso Molisano ma si conoscono forme simili anche in Piemonte e in Puglia.

Le più conosciute sono le cosiddette Carresi di San Martino in Pensilis, Ururi e Portocannone. La corsa prevede il traino di un carretto, sul quale sono trasportati due o tre uomini, per una distanza che varia da 4 a 8 Km su un fondo asfaltato o per alcuni tratti su un fondo alternativamente sterrato e asfaltato.

È prevista la partecipazione di cavalieri e cavalli con il compito di spingere il carro e direzionare la corsa dei buoi, anche attraverso l'uso di pungoli. I pungoli sono utilizzati per la medesima ragione anche dagli uomini presenti sul carro.

Analisi dei dati raccolti

Attualmente non esistono normative specifiche che definiscano la tutela del benessere animale durante l'utilizzo di bovini in manifestazioni e sagre popolari. Non sono applicabili gli articoli del TITOLO IX BIS del Codice penale "DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI" della legge n. 189/2004 sul "maltrattamento degli animali" in quanto specificato "*non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente*". L'unica normativa nazionale in tal senso è l'Ordinanza Ministeriale del 3 agosto 2009 e successive modificazioni, detta "Ordinanza Martini", che riguarda esclusivamente l'impiego di equidi.

Esiste però una legge della regione Molise del 26 marzo 2015 dal titolo *“Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale”* che prevede per gli animali coinvolti in manifestazioni culturali e nello specifico per le 3 Carresi i seguenti obblighi:

- La garanzia di *“un’adeguata assistenza veterinaria di pronto intervento”*;
- Il *“rispetto del divieto di qualsiasi trattamento farmacologico”*;
- La preparazione della pista affinché sia *“delimitata mediante strutture idonee a ridurre danni per gli animali”*;
- La costituzione di un *“Osservatorio regionale per il benessere animale”*, che vigili sulla *“buone pratiche nella cura degli animali coinvolti”*.

Esiste inoltre un DISCIPLINARE della “Corsa dei Carri” redatto dal comune di San Martino in Pensilis che definisce le regole alle quali devono attenersi i “carristi e i cavalieri” nelle tre tradizionali corse svolte nei tre comuni citati. Nel disciplinare si specifica che *“tutte le associazioni carristiche e i soggetti impegnati sono chiamati ad osservare il disciplinare nella sua interezza, a garanzia non solo del benessere e della salute degli animali impiegati”*. Il disciplinare, all’articolo 9 prevede una serie di punti per la *“tutela dei buoi e dei cavalli”* nei quali si specifica:

- L’istituzione di una *Commissione Unica di Vigilanza* (CUV) nella quale sono presenti 3 veterinari di cui uno pubblico;
- Che la razza debba essere idonea, *“indicativamente podolica”*;
- Gli animali devono essere *“allenati per un periodo non inferiore ai 60 gg”*;
- Devono essere eseguiti dei *“prelievi ematici di controllo nell’immediato dopocorsa”*;
- Norme *anti-doping*;
- *Visita veterinaria immediata dopo la corsa*;
- L’uso, da parte dei cavalieri che corrono lateralmente ai buoi e degli uomini sul carro di *“verghe munite di pungoli con un puntale che non superi i 5mm”*;
- L’uso del *“pungolo è consentito solo per governare e dirigere gli animali”* nei tratti con intersezione di altre strade, con curve pericolose e in punti di pendenza;
- Il *divieto di usare pungoli elettrici*;
- La *ferratura dei buoi con materiali atti ad attutire l’impatto degli zoccoli*.

PARERE del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale

Il CReNBA non evidenzia particolari condizioni di mancato benessere nell’attività di traino in corsa dei carri, allorquando gli animali siano debitamente allenati e ferrati come previsto dal disciplinare della corsa dei carri emanato dal comune di S.Martino in Pensilis (allegato 1). Raccomanda che almeno uno dei veterinari della Commissione Unica di Vigilanza, prevista dal disciplinare, sia un esperto buiatra e che, di concerto, esegua un accurato esame clinico (esame obiettivo generale, esame dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio, esame dell’apparato locomotore, valutazione dell’idonea ferratura e delle certificazioni fornite dal veterinario di fiducia e, ove venga reputato necessario, una visita più approfondita ed eventuali ulteriori prelievi di materiale organico ed accertamenti) dei bovini, prima e dopo la corsa, assicurando che i soggetti siano non solo allenati e in buone condizioni fisiche ma anche correttamente alimentati al fine di sopportare lo sforzo.

I veterinari della Commissione Unica di Vigilanza dovrebbero verificare le condizioni dei buoi anche durante la gara, garantendo che gli animali possano completare volontariamente la corsa senza che nessuno li costringa attraverso l’utilizzo di mezzi

coercitivi dolorosi. I veterinari dovrebbero inoltre fermare la corsa della pariglia di buoi nel caso uno dei due si ferisca.

Il CReNBA non ritiene idoneo l'uso di pungoli o strumenti con estremità aguzze utilizzati per direzionare, governare o gestire gli animali e in grado di procurare dolore ed inutile sofferenza. Il CReNBA ritiene quindi non accettabile ai fini della tutela del benessere il comma E dell'articolo 9 del disciplinare allegato che prevede la possibilità di usare pungoli fino a 5 mm di dimensioni.

Il CReNBA raccomanda il rispetto del comma 3 all'Art 2 della legge regionale 25-3-2015 (allegato 2) sulle manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale nel quale si prevede che *“la pista in cui si svolge la manifestazione è delimitata mediante strutture idonee a ridurre i danni per gli animali in caso di caduta”*

Bibliografia

-Disciplinare della “Corsa dei carri”, del 24 febbraio 2017, emanato con la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di San Martino in Pensilis n. 2 del 28 febbraio 2017.

-Legge n. 189 del 20 luglio 2004, “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”.

-Legge Regione Molise n. 5 del 26 marzo 2015, “Manifestazioni storicoculturali e tutela del benessere animale”, Bollettino ufficiale della regione Molise n.7 del 27 marzo 2015.

-Regolamento Comunale della tradizione “Carrese” di San Leo a San Martino in Pensilis.

Relazione tecnica redatta dal Dott. Luigi Bertocchi

Cordiali saluti

Il Responsabile del Centro di Referenza Nazionale per
Il Benessere animale

dr. Luigi Bertocchi

Allegato :

1-Disciplinare della “Corsa dei carri”, del 24 febbraio 2017, emanato con la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di San Martino in Pensilis n. 2 del 28 febbraio 2017.

2- Legge Regione Molise n. 5 del 26 marzo 2015, “Manifestazioni storicoculturali e tutela del benessere animale”,

DISCIPLINARE della "CORSA DEI CARRI"

Il presente disciplinare, regola lo svolgimento delle tradizionali Carresi o 'Corse dei Carri' che si svolgono rispettivamente:

- nel Comune di San Martino in Pensilis dal 29 Aprile al 02 Maggio di ogni anno, in onore e devozione del Patrono San Leo ed in particolare per quanto riguarda la corsa il 30 di aprile;
- nel Comune di Ururi dal 02 maggio al 04 maggio di ogni anno, in onore e devozione del SS. Legno della Croce ed in particolare per quanto riguarda la corsa il 3 maggio
- nel Comune di Portocannone il Lunedì e il Martedì dopo la festività di Pentecoste di ogni anno, in onore e devozione della SS. Madonna di Costantinopoli ed in particolare per quanto riguarda la corsa il Lunedì successivo alla Pentecoste.

PREAMBOLO

Le associazioni carristiche comunque e in qualsiasi forma costituite , i carristi e i cavalieri e comunque tutti i soggetti impegnati, sono chiamati ad osservare il Disciplinare nella sua interezza, a garanzia non solo del benessere e della salute degli animali impiegati e nel rispetto delle normative in materia di tutela e salvaguardia del benessere e della salute animale, ma anche di quelle inerenti la tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali immateriali e del coinvolgimento delle cosiddette 'comunità di eredità', nella salvaguardia e valorizzazione dei saperi e delle pratiche tradizionali di cui esse sono portatrici.

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Specificazione

Si identificano come Carresi o Corsa dei Carri l'insieme di manifestazioni, civili e religiose, che coprono l'intero arco dei festeggiamenti per ciascuno dei Comuni indicati.

Art. 2 - Istituzione della Commissione Unica di Vigilanza (CUV)

E' istituita una Commissione Unica di Vigilanza, nominata dai Sindaci dei Comuni interessati che resterà in carica per tre anni, rinnovabile ogni tre anni, avente il compito di monitorare e verificare che tutte le disposizioni presenti in questo disciplinare vengano rispettate in ciascuno dei Comuni interessati dalle manifestazioni suddette.

Gli oneri per il funzionamento della Commissione, sono posti a carico dei Comuni i cui sindaci hanno provveduto alla nomina.

La Commissione avrà sede presso la casa comunale del Comune interessato.

Art. 3, - Composizione della Commissione (CUV)

a. La Commissione sarà composta da

- Un veterinario o esperto zootecnico di bovidi e relative patologie"
- Un veterinario libero professionista, con esperienza pluriennale in campo equino

- Un veterinario di struttura pubblica di zona
 - Due professionisti titolati, in materie giuridiche, dei quali il più anziano assumerà le funzioni di Presidente della Commissione.
 - Un rappresentante nominato dalle Associazioni con funzioni di osservatori:.'
- b. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri di cui almeno uno titolato in materie giuridiche
 - c. Non possono essere indicati a componenti della Commissione coloro che nel biennio precedente la nomina, siano stati veterinario o legale di fiducia di associazioni, impegnate nelle Carresi di cui ai Comuni indicati
 - d. La Commissione ha il compito di porre in essere ogni atto diretto a contrastare l'impiego delle sostanze proibite, identificare gli animali, accertare l'idoneità degli stessi alla corsa, tutelare il benessere animale prima, durante e dopo le manifestazioni, verificare eventuali infrazioni e comminare sanzioni.
 - e. La Commissione potrà, in ogni momento, interpellare il veterinario delle singole associazioni, a garanzia di una migliore conoscenza delle condizioni dei buoi e dei cavalli.
 - f. La Commissione, delegando anche un solo componente tecnico, potrà effettuare, in ogni tempo, le visite di controllo, nonché prelievi ematici e di altro genere, su tutti i buoi e i cavalli destinati alla competizione, escludendo dalla partecipazione alla corsa gli animali ritenuti non idonei.
 - g. I pareri e le decisioni della Commissione, anche in materia di comminatoria di sanzioni, sono inappellabili.

Art. 4 Maestro di stalla Ca i o Carro e Diario di Stalla

È fatto obbligo ad ogni Associazione Carristica di individuare un "Maestro di stalla" ed un "Capo Carro" e comunicarne le generalità all'Amministrazione Comunale.

- A) Il "Maestro di stalla", indicato da ogni singola Associazione, scelto solo ed esclusivamente tra coloro che nel biennio precedente abbiano¹ tenuto il ruolo di carristi e/o di cavalieri toccatori e le cui generalità dovranno essere indicate al Comune entro il 1 settembre di ciascun anno, dovrà porre in essere ogni più utile attività volta a prevenire la somministrazione di sostanze proibite e comunque curare la tutela del benessere animale.

Il "Maestro di stalla" è tenuto a verificare costantemente la zoccolatura degli animali, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 9 punto g) del presente disciplinare.

Il "Maestro di stalla" deve accertare che i puntali delle verghe, usate negli allenamenti e durante la competizione, non superino la lunghezza massima indicata al punto e) dell'art. 9.

Il "Maestro di stalla" o un suo delegato dovrà consegnare, tre giorni prima della competizione, le verghe dotate di puntale alla Commissione Unica di Vigilanza, depositandole presso la sede di detta.

È onere del "Maestro di stalla" conoscere tutte le terapie praticate agli animali e conservare copia delle eventuali prescrizioni veterinarie, da annotare sul "diario di stalla"

¹ Per la prima applicazione del presente disciplinare il "Capo carro" andrà scelto esclusivamente tra coloro che hanno svolto il ruolo di carrista e/o di cavaliere toccatore nell'anno 2013 o nell'anno 2014



Il "Maestro di stalla" è tenuto a salvaguardare la salute ed il benessere dei bovini e degli equidi allontanandoli dall'attività agonistica per tutto il tempo necessario al completo recupero dell'animale, secondo quanto certificato dalla prescrizione di un medico veterinario.

Il "Maestro di stalla" è in ogni caso ritenuto responsabile di irregolarità riscontrate fino - **si elimina l'espressione "a tre giorni prima" e si aggiunge "al giorno"** - della competizione e dal giorno seguente alla stessa, anche per fatti commessi da altri soggetti, salvo non provi che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile, nemmeno a titolo colposo.

L'inosservanza delle disposizioni indicate sub. lett. A) che precede sarà sanzionata con la squalifica del carro al quale sarà inibita la partecipazione alla competizione.

- B) Il "Capo Carro" , scelto tra la lista dei partecipanti alla gara, solo ed esclusivamente tra coloro che prenderanno posto sul carro in occasione della competizione, - **si elimina l'espressione "nei tre giorni antecedenti la competizione"**, - durante la gara e subito dopo la stessa, è tenuto ad adempiere agli stessi oneri gravanti sul "Maestro di stalla".

Il Capo Carro, In particolare dovrà porre in essere ogni più utile attività volta a prevenire la somministrazione di sostanze proibite e comunque curare la tutela del benessere animale.

Il "Capo Carro" è tenuto a verificare costantemente la zoccolatura degli animali, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 9 punto g) del presente disciplinare.

Il "Capo Carro" deve accertare ed attivarsi perché i puntali delle verghe, usate durante la competizioni, non superino la lunghezza massima indicata al punto e) dell'art. 9.

Il "Capo carro" è, ritenuto responsabile delle irregolarità riscontrate nel suddetto periodo, anche per fatti commessi da altri soggetti, salvo non provi che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo.

L'inosservanza delle disposizioni richiamate sarà sanzionata come da disposizioni di cui alla lett. f) n.6 dell'art. 9—, **si aggiunge "nonché con la squalifica del "Capo Carro" per l'anno successivo."** -

- C) Il "diario di stalla" è il documento nel quale dovranno essere annotati tutti trattamenti, debitamente certificati da ricette e da documentazione medico-veterinari, dei trattamenti intrapresi nei confronti di buoi e cavalli con l'indicazione della durata di eventuali patologie e con l'indicazione di prescrizione e relativi tempi di sospensione dell'attività sportiva. Tale diario, tenuto dal Maestro di Stalla, dovrà essere in ogni caso sempre disponibile presso la stalla.

L'inosservanza delle disposizioni richiamate sarà sanzionata come da disposizioni di cui alla lett. d) n.5 dell'art. 9.



TITOLO SECONDO — SALVAGUARDIA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 5 Idoneità di buoi e cavalli alla corsa

È fatto obbligo al carro che partecipa alla Carrese e per esso ai soggetti di cui all'art. 4 che precede, di presentare alla corsa dei carri, buoi e cavalli idonei alla corsa, in quanto a selezione della razza, allenamento e preparazione fisica finalizzata alla corsa, documentati da idonea certificazione veterinaria, sottoscritta dal veterinario di Stalla e corredata dal "diario di stalla", sottoscritto dal "Maestro di Stalla".

Per accertare l'idoneità e l'attitudine dei buoi e dei cavalli che saranno impegnati nella corsa è data facoltà alla CUV di operare in ogni tempo, anche senza preavviso, dovuti controlli.

La CUV, dovrà verificare nei 15 giorni precedenti la competizione, salvo il disposto del comma 3, che segue, l'idoneità dei buoi e dei cavalli alla corsa.

In caso di mancata presentazione, da parte dell'Associazione della documentazione di cui al comma primo, entro il perentorio termine di quindici giorni antecedenti la data della corsa, il carro non sarà ammesso alla Corsa e l'associazione non potrà beneficiare del contributo eventualmente erogato dal Comune e/o da altri Enti per il sollievo economico.

L'importo del contributo di sollievo, sarà devoluto, a scelta dell'Ente erogatore, ad una o più associazioni animaliste presenti sul territorio della Regione.

TITOLO TERZO — LA COMPETIZIONE

Art. 6 — La corsa

Le modalità di svolgimento della corsa, per quanto non in contrasto con i contenuti del presente disciplinare, sono regolamentate dagli statuti locali.

a) Definizioni

- i. Sono denominati "carri" quelle organizzazioni informali di cittadini che intendono prendere parte alla Carrese in onore dei Santi Patroni e dare lustro alla propria parte, portando in processione l'icona degli stessi sul proprio carro. - **Si aggiunge l'espressione "Ai fini della applicazione delle sanzioni si intende per "carro" la struttura lignea trainata dai buoi ed i carnieri."**
- ii. Sono individuati come "carnieri/carristi" coloro che durante la corsa prendono posto sul carro
E' individuato come "toccatore" il cavaliere, che dal proprio cavallo affianca il bue (a destra o a sinistra) durante il percorso.
- iv. Sono individuati come "cavalieri di spinta" coloro che muniti di verga, dal proprio cavallo, spingono il carro per alleggerire il peso trainato dai buoi.
- v. Sono individuati come "cavalieri di accompagnamento" coloro che seguono a cavallo il carro, senza avere in dotazione verghe dotate di puntale o quant'altro per incitare nella corsa gli animali.
- vi. Sono individuati come personale di servizio coloro che, a piedi, sono impegnati alla partenza e al cambio dei buoi.




b) Partecipanti

Possono partecipare alla Carrese un numero massimo di tre Carri per ciascun Comune. E' fatto obbligo a ciascuna delle associazioni partecipanti di comunicare, mediante deposito presso la Casa Comunale, fino a sette giorni prima della competizione rituale: il nome dei cavalieri e dei carrieri/carristi facenti parte di una rosa di max 24 unità, per le corse di Portocannone ed Ururi e di max 40 per la corsa di San Martino in P. che potranno partecipare fattivamente alla corsa fornendone le precise generalità nonché copia dei documenti di identificazione e certificato di idoneità alla corsa.

- il nome e le certificazioni relative a ciascuno dei componenti della rosa degli animali (che ne permettano, cioè, la chiara e inconfutabile identificazione) che potranno essere impegnati nella competizione rituale, con relativo certificato veterinario che ne attesti lo stato di buona salute e l'idoneità alla corsa;
- L'indicazione dei buoi, ricompresi in una rosa di 4 unità per le carresi di Portocannone ed Ururi e in una rosa di 6 unità per la Carrese di San Martino in Pensilis
- L'indicazione del numero, composto da una o due cifre che sarà riportato sulla casacca di gara e sul casco, riferito a ciascuno dei componenti della rosa, ai fini della individuazione del soggetto partecipante alla gara.
- L'indicazione del numero, composto da una o due cifre, che sarà riportato sulla gualdrappa, per ciascun cavallo che sarà impegnato nella competizione

e) Assetto del carro durante la gara

- 
- i. Ogni carro durante la corsa deve essere trainato da due buoi e composto complessivamente da un numero di 12 cavalieri;
 - ii. Due cavalieri e solo due potranno posizionarsi ciascuno al fianco dei buoi che trainano il carro;
Sei cavalieri potranno posizionarsi in corrispondenza della parte posteriore del carro;
 - iv. Quattro cavalieri potranno sostituire durante la corsa, indifferente uno o più dei sei cavalieri posizionati dietro il carro, oppure uno o entrambi i cavalieri che fiancheggiano i buoi nella corsa.
 - v. Le norme di cui ai punti che precedono, si applicano per le corse di Portocannone e di Ururi e per ciascuno dei due tratti lungo i quali si svolge la corsa di San Martino in Pensilis (Partenza/frattura- tratturo/arrivo)
 - vi. a bordo del carro, durante la corsa potranno prendere posto al max tre carristi
 - vii. I cavalieri e i carristi dovranno indossare casacche rappresentative dei colori sociali del carro, facilmente riconoscibili e non confondibili con quelle degli altri competitori, nonché casco e corpetto protettivo. Anche gli addetti alle operazioni di partenza dei buoi e per quelli addetti (solo per San Martino in Pensilis) a mantenere e sostituire i buoi al cambio, dovranno indossare casacche rappresentative dei colori sociali, facilmente riconoscibili e non confondibili, nonché casco e corpetto protettivo.
 - viii. Le casacche dei carristi e quelle dei cavalieri dovranno avere riportato sul dorso un numero, diverso per ciascuno dei componenti la rosa dei partecipanti, delle dimensioni in altezza non inferiore a cm 18 e in larghezza non inferiore a cm.8 composto da una o due cifre — da 1 a 99 — idoneo a consentire la facile identificazione del portatore.
 - ix. Il casco indossato dai carristi e dai cavalieri dovrà portare impresso, in maniera ben visibile, un numero corrispondente al numero - riportato sulla casacca;

- x. la squadra definitiva dei partecipanti alla corsa, per ciascun carro, dovrà essere prodotta e depositata dalle associazioni entro le ore 12,00 del giorno della competizione stessa e comunque, in caso di sorteggio, almeno un'ora prima dell'orario fissato per il sorteggio, non potrà prevedere in ogni caso nomi diversi rispetto a quelli indicati nella rosa iniziale di cui al punto i) che precede, comunicata nei termini di cui al comma 2 della lettera b) dell'art. 6.

Art. 7 - Dei percorsi di competizione e dei fondi di corsa

- a) I percorsi di gara, così come individuati negli statuti comunali, dovranno essere conformati per tenere indenni gli animali dal rischio di scivolamento; I tratti curvilinei su asfalto presenti sui tracciati di competizione dovranno essere coperti con sabbia o terra, all'esito della segnalazione che sarà effettuata dalla Commissione Unica di Vigilanza.
- e) In aggiunta a quanto eventualmente segnalato dalla Commissione di Vigilanza al presente Disciplinare sono allegate le planimetrie di ciascuno dei percorsi di Carrese in cui sono esplicitamente indicate le porzioni dei percorsi asfaltati in cui sarà obbligatoriamente applicata una copertura in sabbia o terra a carico delle Amministrazioni Comunali di competenza.
- f) I percorsi di gara, debitamente coperti secondo le opportune misure di sicurezza e tutela, potranno:
- essere modificati ed integrati (doppia o tripla strada, per consentire un più agevole sorpasso tra i carri antagonisti da realizzarsi eventualmente a cure e spese delle associazioni interessate) entro e non oltre le ore 12.00 di una settimana prima dalla competizione rituale, onde consentire alla Commissione formata dal Sindaco o suo delegato, dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale o suo delegato e da almeno un rappresentante della Commissione Unica di Vigilanza sullo svolgimento delle Carresi di verificare sia l'idoneità dei percorsi di gara, sia l'adeguatezza delle protezioni e coperture, la presenza dei balloni e delle recinzioni di protezione per la popolazione e gli astanti così come da percorso dichiarato e deliberato dalla Commissione Unica di Vigilanza. Tale termine può essere derogato, ad insindacabile decisione della Commissione Unica di Vigilanza, ove il percorso di gara sia ritenuto impraticabile e/o abbisogni di intervento di messa in sicurezza.



Art. 8 — Delle cautele da applicare durante lo svolgimento della corsa

- a) Durante l'avvicinamento alla partenza il personale di servizio non potrà superare il numero di venti unità per carro.
- b) E' fatto divieto a tale personale di utilizzare mazze, verghe ed oggetti simili.
- c) Il Capo carro è chiamato a vigilare sull'osservanza delle regole, di cui ai punti a) e b) , che precedono
- d) In qualsiasi caso il riconoscimento e l'onore della 'vittoria' del carro che per primo avrà oltrepassato, in ciascun Comune, il punto di arrivo della competizione rituale deve essere formalizzato entro due ore dall'arrivo dell'ultimo dei carri con atto in forma scritta di convalida della corsa a firma del Sindaco esposto all'albo pretorio e con l'avallo della Commissione Unica di Vigilanza che sorveglia e controlla anche la piena regolarità degli atti e dei documenti prodotti da ciascun carro, le immagini della competizione, in qualsiasi forma acquisibili e lo stato di buona salute degli animali coinvolti nelle competizioni, nonché l'ottemperanza delle regole qui stabilite per assicurare la massima tutela della sicurezza degli uomini coinvolti nella competizione rituale

e il non maltrattamento degli animali impiegati

Art. 9 — Della tutela dei buoi e dei cavalli

Il fine ultimo delle Carresi è basato su motivazioni culturali e religiose tese ad esaltare un patrimonio culturale locale, regionale e nazionale nonché il rapporto tra uomo ed animale finalizzato al rispetto delle attitudini di quest'ultimo.

Al fine di rafforzare tale rapporto si precisa quanto segue:

- a) (RAZZA DEI BUOI E STATO DI ALLENAMENTO) E' fatto obbligo al "carro" che partecipa alla Carrese di presentare, alla corsa dei carri buoi e cavalli idonei alla corsa, in quanto a selezione della razza (indicativamente razza podolica) e in quanto ad allenamento che non può essere inferiore a sessanta giorni computati dal giorno di svolgimento delle competizioni rituali stesse;
- b) (IDONEITA' E ATTITUDINE DEGLI ANIMALI) L'idoneità e l'attitudine di buoi e cavalli alla corsa va certificata dai veterinari all'uopo messi a disposizione e inseriti nella Commissione Unica di Vigilanza;
- c) - **Si elimina l'espressione "*Nel giorno precedente la competizione*" e si aggiunge "*Nel giorno della competizione, dopo la presentazione della squadra definitiva dei partecipanti alla corsa,*"** - a cura della CUV saranno sorteggiati, per ciascun carro partecipante, un bue (due per la Corsa di San Martino in P.) e tre cavalli che dovranno essere sottoposti a prelievi, per la verifica, nell'immediato dopo corsa, dei valori ematici e di quant'altro ritenuto necessario dai componenti della CUV.
- d) (NORME ANTI-DOPING) Sono vietate tassativamente sostanze tali che possano ingenerare nel bue, così come nei cavalli destinati alla corsa, stati innaturali di eccitamento e di sforzo. Immediatamente dopo la corsa i buoi e i cavalli, sono soggetti a visita veterinaria al fine dell'accertamento della violazione di tale norma e ad analisi di verifica dell'assenza di sostanze dopanti o comunque di farmaci somministrati in dosi non necessarie ed eccessive. Per questo si farà riferimento al Codice di Regolamentazione Anti-Doping stabilito dall'Ex-Unire che la Commissione Unica di Vigilanza si incaricherà di far rispettare in ogni suo aspetto a piena garanzia della salute degli animali e del loro pieno stato di benessere prima, durante e dopo la competizione. In ogni caso è fatto assoluto divieto di propinare agli animali le seguenti sostanze:

Antipiretici, analgesici ed antinfiammatori;
Sostanze citotossiche;
Antistaminici;
Diuretici;
Anestetici locali;
Miorilassanti;
Stimolanti respiratori;
Ormoni sessuali, sostanze anabolizzanti e corticosteroidi;
Sostanze che modificano la coagulazione del sangue.
- e) (PUNGOLI) E' tassativamente interdetto l'uso di pungoli e di qualsiasi altro mezzo per stimolare il bue il cui puntale superi le dimensioni di mm. 5 ad opera dei cavalieri appositamente addetti che non possono superare il numero di due



(toccatori). Analogamente tale misura sarà rispettata per le tre verghe in possesso dei tre uomini che prendono posto sul carro.

f) L'uso delle verghe, da attuarsi comunque in maniera non continuativa, non deve essere inteso come forma di sollecitazione e velocizzazione della performance competitiva, ma avrà solo funzione di governo e direzionamento degli animali e di mantenimento in equilibrio del carro stesso.

1. L'uso continuativo delle verghe sugli animali sarà punito con la squalifica del carro che avrà perpetrato tale condotta.
2. I pungoli potranno essere utilizzati sugli animali, senza alcuna forma di accanimento, solo ed esclusivamente
 - i. nei tratti di percorso che si intersecano con altre strade;
 - ii. nelle curve dei percorsi sempre e solo con funzione di governo e controllo;
 - iii. nei punti in pendenza in cui è necessario evitare che i buoi retrocedano con conseguente rischio di stabilità ed equilibrio del carro stesso e dunque per l'incolumità loro, degli uomini che stanno sul carro e di quelli che lo circondano a cavallo, nonché degli spettatori dislocati lungo il percorso.
3. L'uso di verghe con puntali di misura superiore a quella prescritta, è ammesso solo al fine di spingere da dietro il carro. Le verghe di spinta dovranno avere colorazione facilmente riconoscibile, diversa in ogni caso dalla colorazione delle verghe in dotazione ai toccatori e ai carristi,
4. Le verghe di spinta non potranno essere utilizzate sugli animali.
5. Tutte le verghe impiegate durante la competizione saranno preventivamente visionate dalla Commissione Unica di Vigilanza e punzonate con l'indicazione di due caratteri numerici, scelti dalla CUV, onde rendere facilmente riconoscibili quelle eventualmente sostituite o modificate.
6. La contravvenzione a tutte le regole sui pungoli, sarà punita con la squalifica del carro. - **Si elimina il periodo "**, *sia per l'anno corrente che per quello successivo.*" -



g. (FERRATURE AMMESSE)

I buoi, così come i cavalli dovranno utilizzare modalità di ferratura (alluminio tenero, poliuretano, miste) atte ad attutire l'impatto degli zoccoli sulla parte asfaltata, in particolar modo, dei percorsi e ad evitare scivolamenti o altri danni a carico degli animali. Tra queste: ferrature in lega di alluminio e materiali plastici (poliuretano), anima in alluminio e poliuretano, anima in acciaio e rivestimento in gomma (caucciù), alluminio fresato e inserti ammortizzanti in poliuretano (gomma in punta e sui talloni), ferrature interamente in materiale plastico (poliuretano), ferri 'Footall' in poliuretano).

La contravvenzione alle disposizioni comporterà la squalifica del carro sia per l'anno corrente, che per l'anno successivo

TITOLO QUARTO- NORME DISCIPLINARI

Art. 10 - Norme disciplinari

a) Della squalifica

Per squalifica si intende la perdita del privilegio di condurre in processione l'icona del Santo Patrono, nonché la perdita al diritto a conservare la posizione alla partenza

dell'edizione della Carrese dell'anno successivo.

Peri Comuni in cui l'ordine di partenza sia stabilito tramite sorteggio annuale il carro che aveva ricevuto la squalifica dovrà partire dall'ultimo posto.

La squalifica è comminata con atto scritto e motivato dal Sindaco su proposta della Commissione Unica di Vigilanza, che provvederà a farla immediatamente notificare, mediante pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.

Il carro squalificato partirà, pertanto, come ultimo, qualora gli altri non siano, a loro volta, rilevati in contravvenzione dei presenti articoli.

In caso di più squalifiche l'ordine di partenza sarà stabilito dal sorteggio

La penalità della squalifica, se non espressamente citata negli articoli precedenti viene tassativamente comminata nei seguenti casi:

I **Si sostituisce la frase "il carro che viola le disposizioni di cui al punto c) dell'art. 9 è punito con la squalifica per l'anno in cui è stata rilevata l'infrazione, nonché per l'anno successivo" [NORME ANTI-DOPING]. con l'espressione "Il carro che viola le disposizioni di cui alla lettera d) dell'art. 9 è punito con la squalifica per l'anno in cui è stata rilevata l'infrazione se la stessa è relativa ai buoi. Qualora l'infrazione rilevata è, invece, relativa ad uno o più cavalli la squalifica è comminata al/i cavaliere/i ed al/i cavallo/i e sarà graduata in base alla sostanza rilevata. Sia in caso di squalifica del carro che nel caso di squalifica del/i cavaliere/i e dell'i cavallo/i sarà comminata all'associazione a cui appartiene/engono l'/gli animale/i una sanzione economica commisurata in base alla sostanza rilevata."**



Il carro che viola le disposizioni di cui alla lettera - **si sostituisce la lettera d) con la lettera e)** dell'art. 9 , è punito con la squalifica per l'anno in cui è stata rilevata l'infrazione ® **si elimina l'espressione ", nonché per l'anno successivo" -**

III. La squalifica per i cavalieri che abbiano condotte di gara il cui unico fine sia l'intralcio, anche solo potenziale, non potrà essere inferiore a 3 (tre) anni. La valutazione di tali comportamenti è sottoposta al giudizio insindacabile della Commissione Unica di Vigilanza.

IV. La squalifica per i cavalieri che abbiano condotte di gara e in genere comportamenti nei confronti degli animali coinvolti nella competizione rituale che siano lesive del benessere animale, anche solo potenziale, non potrà essere inferiore a 4 (quattro) anni. La valutazione di tali comportamenti è sottoposta al giudizio insindacabile della Commissione Unica di Vigilanza.

V **Il carro che nelle competizioni degli anni successivi utilizza carrieri e/o cavalieri sottoposti a squalifica sarà a sua volta squalificato.**

b) Della inibizione

E' inibita la partecipazione alla carrese/corsa dei carri ai soggetti che siano stati

condannati con sentenza passata in giudicato per i delitti previsti e puniti dal titolo IX bis del libro II[^] del Codice Penale, nonché per i reati contravvenzionali di cui agli artt. 727 e 727 bis del Codice Penale

e) Delle sanzioni economiche

Si intendono per penalità economiche la riduzione percentuale o la mancata attribuzione di somme di denaro stanziato per il sollievo economico che il Comune o altri Enti impegnano o che entrano nella disponibilità anche temporanea del Comune. Esse sono comminate dal Comune con atto scritto e motivato.

Il carro squalificato perderà il diritto a fruire di ogni contribuzione di sollievo,. L'importo della contribuzione destinata al carro e non corrisposta, sarà devoluta, a scelta dell'Ente erogatore ,a beneficio di una o più associazioni animaliste presenti sul territorio della Regione .

Art. 11 — Impegno d'onore.

Il presente disciplinare viene sottoscritto dai presidenti, legali rapp.to delle associazioni, i quali per sé e per gli aderenti all'associazione, si impegnano al rispetto dei contenuti, dandosi reciprocamente atto che scopo primario delle carresi è costituito dalla tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali immateriali e del coinvolgimento delle comunità locali nella salvaguardia e valorizzazione dei saperi e delle pratiche tradizionali di cui esse sono portatrici, senza che ciò abbia ad intaccare il benessere e la salute degli animali impiegati.

Art. 12 Norme finali

Tutte le controversie nascenti dall'interpretazione del presente disciplinare e del regolamento comunale , sono devolute ad un arbitro, Giudice Unico, che sarà nominato a richiesta degli interessati , dal Sindaco del Comune, il quale deciderà entro 10 gg. con atto non impugnabile.

La violazione della clausola di arbitrato comporterà il divieto per Amministrazione Comunale di erogare contributi in favore del/i Carro/i , o dei carristi/cavalieri, che violino tale clausola.

In contributi non assegnati saranno devoluti a scelta dell'Amministrazione Comunale a beneficio di uno o più associazioni animaliste presenti sul territorio regionale.

San Martino in Pensilis



Portocannone

Ass. I Giovani

Ass. I Giovanotti

Ass. Xuuventjelvet

Ass. I Giovani


Ass. I Giovanott

Ass. I Giovanissimi

Ass. I Giovani

Ass. I Giovanotti

Ass. I Fedayyin



San Martino in Pensilis



LEGGE REGIONALE 26 marzo 2015, n.5

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Titolo	Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale
Oggetto	Manifestazioni storiche e culturali - Riconoscimento della loro rilevanza di patrimonio storico ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189 - Autorizzazione - Tutela degli animali utilizzati
Bollettino	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.7 del 27 marzo 2015 - ES
Catalogazione	30.Promozione e organizzazione di attività culturali e delle tradizioni locali, associazionismo
Modifiche	Modificato art. 2 dalla legge n. 4/2016 art. 17 Modificato art. aggiunto articolo 2-bis dalla legge n. 4/2016 art. 17

Art. 1**Elenco regionale delle manifestazioni culturali**

1. E' istituito l'elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale che si svolgono sul territorio della Regione e nelle quali è previsto l'impiego di animali. A tale elenco la Giunta regionale iscrive di diritto tutte le manifestazioni in corso da almeno dieci anni e che rientrano nella nozione di patrimonio immateriale, ai sensi della Convenzione Unesco.
2. Per le manifestazioni non iscritte di cui al comma 1, la prima iscrizione è richiesta entro centoventi giorni dalla data prevista per la manifestazione alla struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria, che provvede all'aggiornamento dell'elenco, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di attività culturali.
3. Le singole edizioni delle manifestazioni iscritte all'elenco di cui al comma 1 sono autorizzate dal comune ove si svolgono, previo parere favorevole della commissione comunale per la vigilanza, integrata dal medico veterinario dell'ASREM e dal tecnico di cui alla lettera d) dell'allegato A delle ordinanze ministeriali 7 agosto 2014 del Ministero della salute, e dell'Azienda sanitaria regionale secondo i criteri e le modalità stabilite dal relativo regolamento comunale, anche in relazione allo svolgimento di competizioni animali.
4. Il parere della commissione comunale di vigilanza di cui al comma 3 è valido per tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei come la Giostra degli anelli del Palio di San Nicola ed altre manifestazioni similari.
5. L'iscrizione di cui al comma 2 è obbligatoria a far data dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'iscrizione nell'elenco istituito ai sensi del presente articolo costituisce autorizzazione regionale agli effetti dell'articolo 19-ter, secondo periodo, delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale come integrate dall'articolo 3, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate). Sino al 31 dicembre 2015 le disposizioni della presente legge sono applicate con riferimento alle manifestazioni storiche e culturali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 2005, n. 12 (Disposizioni concernenti le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189).
7. Con effetto dal 1° gennaio 2016 è abrogato l'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 2005, n. 12, e le restanti norme della stessa legge regionale continuano ad essere applicate con riferimento alle manifestazioni iscritte nell'elenco istituito ai sensi del presente articolo.

Art. 2**Manifestazioni storico-culturali**

1. Le manifestazioni culturali in cui sia previsto l'impiego di animali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1 sono autorizzate dal Sindaco del comune nel quale si svolgono.
2. Durante lo svolgimento della manifestazione è garantito un adeguato servizio di assistenza veterinaria di pronto intervento. Il servizio di assistenza vigila anche sul rispetto del divieto di qualsiasi trattamento farmacologico teso ad alterare le prestazioni degli animali sia durante lo svolgimento delle manifestazioni devozionali che durante i periodi di preparazione alle stesse, non solo nell'imminenza delle manifestazioni devozionali in oggetto, ma durante l'intero periodo preparatorio allo svolgimento delle manifestazioni, in un percorso di autoregolamentazione condiviso con i soggetti associativi protagonisti del cerimoniale, dalle locali amministrazioni comunali di comune accordo con gli organi interessati della Regione, ad eccezione della Giostra degli anelli del Palio di San Nicola del Comune di Guglionesi ed altre simili manifestazioni storico-culturali.
3. La pista in cui si svolge la manifestazione è delimitata mediante strutture idonee a ridurre i danni per gli animali in caso di caduta, nonché a garantire l'incolumità degli spettatori.
4. Qualora la manifestazione preveda l'impiego di equidi o altri ungulati, il terreno asfaltato o cementato è ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali. I buoi utilizzati nelle Carresi rientrano nella categoria di animali non destinati alla produzione di alimenti per consumo umano.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle Carresi di San Martino in Pensilis, Ururi e Portocannone, alla Giostra degli anelli di Guglionesi e ad altre simili manifestazioni storico-culturali in ragione delle esigenze di tutela dei percorsi medesimi, che appartengono nella loro interezza al patrimonio immateriale delle rispettive comunità e che in considerazione dell'assenza di pericolosità dei percorsi stessi per gli animali coinvolti, derivante dalla lentezza del ritmo di corsa, garantisce la totale assenza di stress agonistico per gli animali coinvolti.
6. La Regione, al fine della salvaguardia delle tradizioni storiche e della tutela degli animali, contribuisce alla diffusione ed adozione di misure atte ad evitare o a ridurre ogni danno a persone e animali.

Art. 3**Osservatorio regionale per il benessere animale**

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale alla Sanità l'Osservatorio regionale per il benessere animale con il compito di

monitorare ed incentivare le buone pratiche nella cura degli animali coinvolti in:

- a. attività cerimoniali e festive;
- b. contesti agonistico-sportivi a livello regionale, nelle attività di equidi e agrituristiche.

L'Osservatorio ha il compito di indicare ai comitati organizzatori o ai comuni ogni più utile suggerimento finalizzato ad apportare migliorie ritenute necessarie per la tutela ed integrità degli animali coinvolti nelle dette manifestazioni.

2. L'Osservatorio è composto:

- a. dal dirigente responsabile del Servizio regionale Prevenzione, veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;
- b. da 1 rappresentante indicato congiuntamente dalle tre Carresi;
- c. da 1 rappresentante indicato congiuntamente dalle associazioni sportive equestri presenti sul territorio;
- d. da 1 medico veterinario;
- e. dal dirigente responsabile del Servizio regionale competente in materia di attività culturali o suo delegato.

3. La Giunta regionale disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio.

4. Gli incarichi di cui al comma 2 sono a titolo gratuito.